



N. 177 - luglio 2017

A.S. n. 2864 e connessi - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

I provvedimenti intervengono, tutti, in materia di reati contro il patrimonio culturale. Attualmente la disciplina penale in questione è contenuta in parte nel codice penale e in parte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cd. Codice dei beni culturali.

Contenuto dei disegni di legge

1. L'Atto Senato n. 2864

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali:

- **furto di beni culturali** (articolo 518-bis), punito con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal Codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

La legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale. Quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624

c.p. (reclusione da 6 mesi a tre anni). Quando il bene culturale appartiene invece allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Quest'ultima disposizione contempla un'aggravante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso da chi ha ottenuto concessione di ricerca.

- **appropriazione indebita di beni culturali** (articolo 518-ter), punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. La disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale;
- **ricettazione di beni culturali** (articolo 518-quater), punito con la reclusione da 3 a 12 anni. Questa fattispecie di ricettazione dovrà trovare applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p. il quale prevede per il reato di ricettazione la pena della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro;

- **riciclaggio di beni culturali** (articolo 518-*quinquies*), punito con la reclusione da 5 a 14 anni;
- **illecita detenzione di beni culturali** (articolo 518-*sexies*), punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita;
- **violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (articolo 518-*septies*), punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali;
- **uscita o esportazione illecite di beni culturali** (articolo 518-*octies*), punito con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Il provvedimento inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 c.p.»;
- **danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (articolo 518-*novies*), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In caso di condotta colposa, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-*decies*);
- **devastazione e saccheggio di beni culturali** (articolo 518-*undecies*), punito con la reclusione da 10 a 18 anni.

La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

È opportuno ricordare che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.).

- **contraffazione di opere d'arte** (articolo 518-*duodecies*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. Il disegno di legge esclude la punibilità (articolo 518-*terdecies*) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali);
- **attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali** (articolo 518-*quaterdecies*), punito con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.

Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre:

- un'**aggravante** da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-*quinquiesdecies*). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 c.p.);
- la riduzione delle pene in caso di **ravvedimento operoso** (articolo 518-*sexiesdecies*). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto»;
- la **confisca** penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-*septiesdecies*);
- l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai **fatti commessi all'estero** in danno del patrimonio culturale nazionale. *Nel testo la disposizione invece di essere indicata come articolo "518-octiesdecies" è erroneamente indicata come articolo "518-duodecovies"*

L'articolo 1 del provvedimento, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - l'articolo 707-*bis*, rubricato *"Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli"*. La contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:

- aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali);
- zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice);
- aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*quaterdecies* c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di **competenza della procura distrettuale**.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle **attività sotto-copertura** (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*).

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal

fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'articolo 25-*terdecies* e l'articolo 25-*quaterdecies*.

L'articolo 25-*terdecies*, rubricato *Delitti contro il patrimonio culturale*, prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui:

- agli articoli 518-*septies* (violazioni in materia di alienazione di beni culturali) e 518-*decies* (danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) del codice penale, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
- agli articoli 518-*ter* (appropriazione indebita di beni culturali) e 518-*octies* (uscita o esportazione illecite di beni culturali) del codice penale, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- agli articoli 518-*novies* (danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) e 518-*duodecies* (contraffazione di opere d'arte) del codice penale, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote
- agli articoli 518-*bis* (furto di beni culturali), 518-*quater* (ricettazione di beni culturali) e 518-*sexies* (illecita detenzione di beni culturali) del codice penale, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per tali delitti la disposizione prevede inoltre l'applicazione all'ente per una durata non superiore a due anni delle seguenti sanzioni interdittive:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 25-*quaterdecies*, rubricato *Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali* prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui:

- agli articoli 518-*quinquies* (riciclaggio di beni culturali), 518-*undecies* (devastazione e saccheggio di beni culturali) e 518-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

In particolare, nel codice penale sono abrogati:

- l'articolo 639, secondo comma, se-

condo periodo. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 1.000 a 3.000 euro il deturpamento e l'imbrattamento di cose di interesse storico o artistico;

- l'articolo 733, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocimento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata;
- l'articolo 734, che punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro;

e sono soppresse le parole "o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate" nell'articolo 635, secondo comma, numero 1.

Tale disposizione punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ri-strutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625»;

Nel Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati:

- l'articolo 170, che punisce «chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità». La contravvenzione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro;
- l'articolo 173, che punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto.
- l'articolo 174, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Si tratta, nel caso di specie, di delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro;
- l'articolo 176, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca;
- l'articolo 177, che stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero;
- l'articolo 178, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte;
- l'articolo 179, che esclude la punibilità per tale delitto quando la non autenticità dell'opera sia espressamente dichiarata.

L'articolo 6 reca l'invarianza finanziaria della riforma.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli altri disegni di legge connessi

L'Atto Senato n. 646 di iniziativa dei senatori Giro e altri, reca un'ampia delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. In particolare il comma 2 dell'articolo 1 indica i principi e criteri direttivi cui deve attenersi l'Esecutivo nell'esercizio della delega. Tali principi oltre a prevedere modificazioni e integrazioni di norme penali o processuali penali, riguardano l'utilizzazione dei beni mobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria e la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel contrasto di determinate attività criminose, di avvalersi di particolari strumenti e istituti giuridici.

L'Atto Senato n. 1046, di iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, oltre a contemplare disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, indicando una serie di criteri e principi direttivi. Tali criteri, in particolare, prevedono: l'introduzione di nuove fattispecie di reato; la riformulazione di fattispecie già contemplate dall'ordinamento e un generale inaspimento del quadro sanzionatorio.

L'Atto Senato n. 2632, di iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni, contiene una delega al Governo per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché per la introduzione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione preventiva del patrimonio culturale. Tale provvedimento, come si precisa anche nella relazione illustrativa, reca misure complementari a quelle contemplate dall'A.S. n. 646 (*vedi supra*). Fra le previsioni di maggiore rilievo si segnala l'introduzione nel codice penale del nuovo delitto di danneggiamento del patrimonio culturale, da sanzionare con la pena della reclusione da uno a sei anni.

A cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:
Disegno di legge A.S. n. 2287-bis, 459 e 1116-A "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" (n. 176 - luglio 2017)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it